



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

Multirischi Casa e Famiglia

Sezione Incendio

Documento redatto secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari”
del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari.



Vittoria
Assicurazioni

Glossario	pag. 2
<hr/>	
Oggetto del Contratto	pag. 5
<hr/>	
1 Che cosa è assicurato?	pag. 5
<hr/>	
1.1 COPERTURE ASSICURATIVE	
1.2 FORMA "CLASSIC"	
1.3 ESTENSIONI FORMA "CLASSIC"	
1.4 FORMA "ELITE"	
1.5 ESTENSIONI FORMA "ELITE"	
2 Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?	pag. 11
<hr/>	
2.1 GARANZIE OPZIONALI - FORMA "CLASSIC"	
2.2 GARANZIE OPZIONALI - FORMA "CLASSIC" E FORMA "ELITE"	
3 Cosa NON è assicurato?	pag. 14
<hr/>	
4 Ci sono limiti di copertura?	pag. 15
<hr/>	
4.1 ESCLUSIONI – FORMA "CLASSIC"	
4.2 ESCLUSIONI – FORMA "ELITE"	
4.3 ESCLUSIONI – FORMA "CLASSIC" E FORMA "ELITE"	
4.4 SCOPERTI	
4.5 FRANCHIGIE	
4.6 LIMITI DI INDENNIZZO	
Cosa fare in caso di Sinistro?	pag. 25
<hr/>	
1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	
2 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO	
3 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO	
4 MANDATO DEI PERITI	
5 VALORE DELLE COSE ASSICURATE AL MOMENTO DEL SINISTRO	
6 DETERMINAZIONE DEL DANNO	
7 FORMA A VALORE INTERO – TOLLERANZA IN CASO DI ASSICURAZIONE PARZIALE	
8 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO	
9 ANTICIPO INDENNIZZO	
10 BUONA FEDE	
11 TITOLI DI CREDITO	
12 RINUNCIA ALLA RIVALSA	
Tabella di sintesi degli adempimenti in caso di Sinistro	pag. 29
<hr/>	
Appendice normativa	pag. 30
<hr/>	

Glossario: guida alla comprensione del testo

Nelle presenti condizioni di assicurazione alcuni termini sono riportati in "GRASSETTO MAIUSCOLO". Il significato attribuito a tali termini è riportato qui di seguito oppure nel Glossario presente documento denominato "Il contratto dalla A alla Z".

DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

- **APPARECCHIO A FOCOLARE CHIUSO:** generatore di calore con camera di combustione chiusa.
- **BENI ASSICURATI:** beni definiti nel **FABBRICATO** e nel **CONTENUTO** per i quali in **POLIZZA** è riportata la somma assicurata e l'indirizzo.
- **COLLEZIONI:** raccolta di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi o di un certo valore, ordinata secondo determinati criteri.
- **CONTENUTO:** arredamento dell'abitazione, impianti non fissi (di prevenzione e/o allarme, trasformatori di corrente, adattatori ecc.), mezzi di custodia (casseforti e armadi forti), vestiti ed indumenti in genere, effetti personali, documenti personali, **OGGETTI PREGIATI, PREZIOSI**, denaro, provviste di famiglia, elettrodomestici compresi i relativi accessori di pertinenza (es. tubi di carico o scarico), e quant'altro di inerente l'abitazione comprese rivestimenti e moquettes, nonché veicoli, a motore e non (esclusi quelli soggetti ad assicurazione obbligatoria per legge), il tutto anche se riposto nelle **DIPENDENZE**, siano o no separate e, per i vestiti e gli oggetti personali, anche nei locali di villeggiatura o presso alberghi e pensioni. È compreso, altresì, il mobilio, l'arredamento e l'attrezzatura di uffici o studi professionali, purché di proprietà dell'**ASSICURATO**, ed esistente in locali comunicanti con l'abitazione stessa. Sono inoltre comprese le eventuali addizioni e migliorie apportate dall'**ASSICURATO** che risulti locatario dei locali ove sono riposti i beni sopra elencati.
- **DATI:** qualsiasi informazione digitale, indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (ad esempio testo, immagini, video, software), memorizzata all'esterno della memoria ad accesso casuale RAM.
- **DIPENDENZE:** vani dell'abitazione, non strettamente necessari, che integrano la funzione di quelli principali e, più in generale, hanno un'autonomia di utilizzo derivante dalla particolare collocazione all'interno dell'unità immobiliare (locali sottotetto o interrati/seminterrati o costituenti immobili a se stanti posti nell'area di pertinenza del **FABBRICATO**). Si considerano tali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: cantine, ripostigli, **SOLAI**, garage, legnaie ecc., siano essi comunicanti o meno con l'abitazione.
- **ESPLOSIONE:** sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
- **FABBRICATO:** l'intera costruzione edile identificata in **POLIZZA** e destinata ad abitazione, comprese recinzioni e **DIPENDENZE** (alberi fotovoltaici, pannelli solari e/o fotovoltaici, centrale termica, box e simili purché stabilmente fissati al suolo) costruite negli spazi adiacenti di pertinenza del **FABBRICATO**, compresi **FISSI** ed **INFISSI** ed opere di fondazione od interrate, comprese le piscine, impianti fissi: idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria nonché gli attacchi fissi a parete degli impianti elettrici ed idraulici (prese – rubinetti ecc.), punti terminali dei relativi impianti, i bollitori, gli ascensori, i montacarichi, le scale mobili e le antenne radiotelevisive come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione, ivi compresi tinteggiature,

tappezzerie, affreschi e statue che non abbiano valore artistico, escluso quanto rientra per definizione nella voce **CONTENUTO**.

Se il **FABBRICATO** assicurato è una porzione di immobile in condominio o in abitazione plurifamiliare, si intendono comprese anche le relative quote delle parti costituenti proprietà comune.

- **FISSI:** ciò che è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.
- **FRANCHIGIA:** importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell'**ASSICURATO** per ogni **SINISTRO**.
- **FURTO:** impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri¹.
- **IMPLOSIONE:** eccesso di pressione esterna rispetto a quella interna.
- **INCENDIO:** combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
- **INCOMBUSTIBILI:** sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma o a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
- **INFISSI:** manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.
- **LASTRE:** vetri, cristalli e specchi, semplici o stratificati, anche lavorati e decorati, fissi nelle loro installazioni o scorrevoli su guide.
- **MASSIMALE:** ammontare che rappresenta l'obbligazione massima della **SOCIETÀ**, per capitale, interessi e spese. Se per una voce di **RISCHIO** è previsto un sottolimito di **INDENNIZZO**, questo non è in aggiunta al **MASSIMALE** ma è una parte dello stesso e rappresenta l'obbligazione massima della **SOCIETÀ**, per capitale, interessi e spese, per quella voce di **RISCHIO**. Le spese relative alle vertenze/spese legali (spese giudiziali) sono in aggiunta ai **MASSIMALI** nella misura e nei limiti stabiliti dall'Art. 1917, terzo comma, del Codice Civile, rispetto al **MASSIMALE** o al sottolimito di **INDENNIZZO** applicabile.
- **OGGETTI PREGIATI:** quadri, sculture, oggetti d'arte non costituenti mobilio, pellicce, oggetti e servizi di argenteria, tappeti, arazzi e simili, escluso quanto indicato sotto la definizione **PREZIOSI**.
- **OPERE D'ARTE:** oggetti di particolare pregio e valore artistico, esclusi i gioielli e **PREZIOSI** in genere, il cui mercato di riferimento è quello dell'arte e/o dell'antiquariato.
- **PREZIOSI:** gioielli, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura, corallo, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate su metallo prezioso, per uso domestico o personale, **COLLEZIONI**.
- **PRIMO RISCHIO ASSOLUTO:** forma di assicurazione in base alla quale l'**INDENNIZZO** avviene sino alla concorrenza della somma assicurata, per anno assicurativo, senza applicazione della regola proporzionale².

¹ Articolo 624 del Codice Penale.

² Articolo 1907 del Codice Civile.

- **SCOPERTO:** percentuale di importo del danno liquidabile a termini di **POLIZZA** che rimane ad esclusivo carico dell'**ASSICURATO**.
- **SCOPPIO:** repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad **ESPLOSIONE**. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati **SCOPPIO**.
- **SERRAMENTI:** manufatti in legno, lega metallica, plastica rigida e vetro stratificato di sicurezza, destinati alla protezione fisica delle aperture esistenti nell'abitazione (porte, finestre, porte-finestre, lucernari, tapparelle, persiane, gelosie, inferriate e serrande).
- **SISTEMA INFORMATICO:** insieme di computer, apparati e sottosistemi elettronici (server, database, mainframe, router, modem, terminali) e relative periferiche, tra loro interconnessi in rete, preposti all'elaborazione dei **DATI** relativi all'attività svolta dall'**ASSICURATO**. Si considerano parte del sistema informatico anche i tablet, i phablet, gli smartphone ed il software.
- **SOLAIO:** tutti gli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del **FABBRICATO**, escluse pavimentazioni e soffittature; non si considerano **SOLAI** i soppalchi, comunque costruiti, che occupano non più di 1/4 della superficie dei vani in cui si trovano.
- **SUPPORTI DATI:** tutti i dispositivi informatici (come ad esempio dischi esterni, CDROM, DVD, nastri magnetici o dischi, chiavette USB) che vengono utilizzati per registrare e memorizzare i **DATI**.
- **TETTO:** insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il **FABBRICATO** dagli agenti atmosferici.
- **VALORE A NUOVO:**
 - per il **FABBRICATO:** la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo escludendo soltanto il valore dell'area.
 - per il **CONTENUTO**, esclusi gli **OGGETTI PREGIATI**, i **PREZIOSI** e gli oggetti d'arte costituenti mobilio, i documenti personali, ma comprese le pellicce: il costo di rimpiazzo delle cose danneggiate od asportate con altre nuove uguali oppure equivalenti.
 - per **OGGETTI PREGIATI** (escluse pellicce), oggetti d'arte costituenti mobilio e **PREZIOSI:** il valore di mercato al momento del **SINISTRO**.
- **VALORE INTERO:** forma di assicurazione che copre la totalità del valore dei beni assicurati. Se al momento del **SINISTRO** viene accertato un valore dei beni superiore a quello assicurato, una parte proporzionale del danno rimane a carico dell'**ASSICURATO** (regola proporzionale)³.
- **VALORI:** denaro, francobolli, carte valori, titoli di credito e valori bollati (escluse valute digitali e/o criptovalute).

³ Articolo 1907 del Codice Civile.

Oggetto del Contratto

1 Che cosa è assicurato?

In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le garanzie della Sezione Incendio; queste garanzie sono valide solo se riportate in POLIZZA

La copertura assicurativa di cui alla presente Sezione riguarda i danni materiali e diretti derivanti da **INCENDIO** e da altri eventi di seguito indicati subiti dal **FABBRICATO** e/o dal **CONTENUTO** anche se di proprietà di terzi.

Secondo quanto indicato in **POLIZZA**, l'assicurazione può essere stipulata:

- nella forma a **VALORE INTERO** o a **PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**, per il **FABBRICATO** e **CONTENUTO**;
- nella forma a **PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**, per Danni Elettrici e **LASTRE**.

Esempio di applicazione della garanzia in presenza della forma di assicurazione a **PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**

Somma assicurata per il **CONTENUTO** dell'abitazione = € 20.000

Valore effettivo del **CONTENUTO** dell'abitazione (stimato in fase di liquidazione del danno) = € 40.000

Danno subito dal **CONTENUTO** = € 25.000

Danno indennizzato all'**ASSICURATO** = € 20.000 (pari alla somma assicurata)

Con la forma di assicurazione a **PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**, che non prevede la regola proporzionale, è possibile decidere liberamente la somma assicurata; l'**INDENNIZZO** non potrà però superarla anche se il danno risultasse maggiore.

Esempio di applicazione della garanzia in presenza della forma di assicurazione a **VALORE INTERO**

- Somma assicurata per il **FABBRICATO** (indicata in **POLIZZA**) = € 200.000
- Valore effettivo del **FABBRICATO** (stimato in fase di liquidazione del danno) = € 250.000
- Danno subito dal **FABBRICATO** = € 10.000
- il valore effettivo del **FABBRICATO** supera di oltre il 10% la somma assicurata, quindi il danno viene liquidato applicando la regola proporzionale, cioè in proporzione al rapporto fra la somma assicurata e il valore effettivo $(€ 200.000/€ 250.000) * € 10.000 = € 8.000$

Vedere anche articolo 7 "FORMA A VALORE INTERO - TOLLERANZA IN CASO DI ASSICURAZIONE PARZIALE" del capitolo "Obblighi in caso di sinistro"

È possibile scegliere fra due forme di garanzia:

- "Classic" che prevede, oltre alle coperture base, una serie di estensioni di garanzia sempre operanti;

- "Elite", più completa, con la quale sono coperti tutti i danni ai beni assicurati, tranne quanto specificatamente escluso; anche questa forma di garanzia prevede una serie di estensioni sempre operanti e la possibilità di attivare alcune garanzie opzionali per arricchire ulteriormente la copertura assicurativa.

Tutte le garanzie sono valide entro i **MASSIMALI** indicati in **POLIZZA** e ferme le esclusioni e le eventuali **FRANCHIGIE**, **SCOPERTI** e limiti di **INDENNIZZO** indicati nel dettaglio nel successivo articolo 4 "Ci sono limiti di copertura?" del presente capitolo.

1.1 COPERTURE ASSICURATIVE

Negli articoli seguenti si riportano le garanzie valide per ciascuna forma di garanzia.

1.2 FORMA "CLASSIC"

La **SOCIETÀ** indennizza i danni materiali direttamente subiti dal **FABBRICATO** e/o dal **CONTENUTO**, anche se di proprietà di terzi, a causa dei seguenti eventi:

- a) **INCENDIO**;
- b) azione meccanica e diretta del fulmine;
- c) **SCOPPIO** o **ESPLOSIONE** non causati da ordigni esplosivi;
- d) **IMPLOSIONE**;
- e) caduta di aeromobili o veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate;
- f) onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- g) urto di veicoli stradali non in uso o di proprietà dell'**ASSICURATO**;
- h) **FURTO** di **FISSI** ed **INFISSI** e guasti causati agli stessi dai ladri;
- i) caduta di ascensori o montacarichi;
- j) fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto (non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione) dagli impianti per la produzione di calore facenti parte del **FABBRICATO**, purché questi siano collegati mediante adeguate condutture ad appositi camini.

Se conseguenti agli eventi precedentemente descritti, la **SOCIETÀ** indennizza anche:

- i danni causati alle cose assicurate da eventi che abbiano colpito le stesse oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse, a seguito di:
 - sviluppo di fumi, gas, vapori,
 - mancata od anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica,
 - mancato od anomalo funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento,
 - colaggio o fuoriuscita di liquidi;
- i guasti causati alle cose assicurate verificatisi in conseguenza degli ordini dati dalle Autorità, nonché quelli prodotti dall'**ASSICURATO** o da terzi, allo scopo di impedire o arrestare l'**INCENDIO**;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla discarica più vicina i residui del sinistro con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo articolo 4 "Ci sono limiti di copertura?" del presente capitolo

Per quanto riguarda il **CONTENUTO**, i **VALORI**, i **PREZIOSI**, le **COLLEZIONI**, le pellicce, i quadri, gli arazzi, i tappeti, questi sono assicurati anche quando custoditi temporaneamente in istituti di custodia specializzati.

1.3 ESTENSIONI FORMA “CLASSIC”

Sono sempre comprese anche le seguenti estensioni di garanzia:

- **Oggetti pregiati e preziosi**

La **SOCIETÀ** indennizza i danni materiali direttamente subiti dagli **OGGETTI PREGIATI** e dai **PREZIOSI** con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo articolo 4 “*Ci sono limiti di copertura?*” del presente capitolo.

- **Denaro**

La **SOCIETÀ** indennizza i danni materiali direttamente subiti dal denaro con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo articolo 4 “*Ci sono limiti di copertura?*” del presente capitolo.

- **Rischi nei locali di villeggiatura, alberghi e pensioni**

La **SOCIETÀ** indennizza, con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo articolo 4 “*Ci sono limiti di copertura?*” del presente capitolo, i danni materiali direttamente subiti da capi di vestiario, oggetti personali, **PREZIOSI** e denaro portati con sé dall'**ASSICURATO** e/o dai suoi familiari conviventi in locali di villeggiatura, alberghi e pensioni, temporaneamente occupati dagli stessi e limitatamente al periodo della loro permanenza in luogo, ubicati nei Paesi dell'Unione Europea, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano. Questa estensione è prestata senza applicazione della regola proporzionale⁴.

- **Ricorso Terzi**

La **SOCIETÀ** tiene indenne il **CONTRAENTE/ASSICURATO** delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai termini di legge – per danni materiali direttamente causati alle cose di terzi da un **SINISTRO** indennizzabile a termini di **POLIZZA** dovuto a **INCENDIO, IMPLOSIONE, ESPLOSIONE, SCOPPIO**, con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo articolo 4 “*Ci sono limiti di copertura?*” del presente capitolo. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni – totali o parziali – dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali agricole o di servizi, con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo articolo 4 “*Ci sono limiti di copertura?*” del presente capitolo.

Si precisa che, ai fini dell'operatività della garanzia, l'evento che ha causato danni a terzi deve originarsi da beni regolarmente assicurati in **POLIZZA**.

- **Oggetti portati sui camper**

Se l'**ASSICURATO** o un suo familiare convivente è intestatario di una **POLIZZA** “*Linea strada in camper*” stipulata con la **SOCIETÀ**, in corso di validità (per le sezioni Danni – Furto Incendio), l'assicurazione è operante anche quando sono portati in camper dall'**ASSICURATO** e dai suoi familiari conviventi: vestiti, oggetti personali, **PREZIOSI** e denaro, nonché attrezzi e utensili domestici e per il tempo libero (esclusi cicli e motocicli).

L'assicurazione è prestata per i danni previsti dalla presente Sezione per la forma Classic, qualora sia assicurato il **CONTENUTO**, senza applicazione della regola proporzionale⁵.

La garanzia è valida con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo articolo 4 “*Ci sono limiti di copertura?*” del presente capitolo.

Restano fermi eventuali sottolimiti, riportati per **PREZIOSI** e denaro.

⁴ Articolo 1907 del Codice Civile.

⁵ Articolo 1907 del Codice Civile.

L'Assicurazione vale in tutti i paesi per i quali è operante l'Assicurazione di Responsabilità Civile auto.

- **Abitazioni con apparecchi a FOCOLARE CHIUSO difformi da norme vigenti**

Sono compresi i danni da **INCENDIO** riconducibili a apparecchi a **FOCOLARE CHIUSO**, installati in modo difforme alle norme vigenti al momento dell'edificazione del **FABBRICATO** oppure, se installati successivamente, difformi dalle norme UNI 10683 e UNI 9615 e successive modifiche ed integrazioni.

L'estensione è valida con i limiti di **INDENNIZZO** e **FRANCHIGIE** indicati nel successivo articolo 4 "Ci sono limiti di copertura?".

1.4 FORMA "ELITE"

La **SOCIETÀ** indennizza i danni materiali direttamente subiti dal **FABBRICATO** e/o dal **CONTENUTO**, anche se di proprietà di terzi, per cause non espressamente escluse.

Per questa forma è sempre operante una **FRANCHIGIA** indicata nel successivo paragrafo 4.5 **FRANCHIGIE** del capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

La **FRANCHIGIA** non si applica ai **SINISTRI** causati da **INCENDIO**, fulmine **SCOPPIO**, Esplosione, fumo, gas, vapori ed alle **LASTRE**.

Per questa forma è sempre operante una **FRANCHIGIA** indicata nel successivo paragrafo 4.5 **FRANCHIGIE** del capitolo "Ci sono limiti di copertura?"

Sono inoltre rimborsate le seguenti spese:

- **Spese di demolizione, sgombero, trasporto e smaltimento**

In caso di **SINISTRO** indennizzabile in base alla presente forma di garanzia, sono comprese le spese, sostenute e documentate, necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla discarica più vicina i residuati del **SINISTRO**, con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo articolo 4 "Ci sono limiti di copertura?" del presente capitolo.

- **Spese di ricerca e riparazione dei guasti da acqua condotta**

Se è assicurato il **FABBRICATO**, in caso di rottura, guasto od occlusione accidentali che provocano la fuoriuscita di acqua condotta dalle relative tubazioni, sono rimborsate le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto, per la sostituzione della tubazione danneggiata, sia per quelle installate nel **FABBRICATO** che per quelle interrate nonché per il ripristino delle parti di **FABBRICATO** danneggiate per tubazioni installate nello stesso, con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo articolo 4 "Ci sono limiti di copertura?" del presente capitolo.

- **Spese di ricerca e riparazione per danni in caso di dispersione di gas**

Se è assicurato il **FABBRICATO**, la **SOCIETÀ** in caso di dispersione di gas dagli impianti di distribuzione di pertinenza dello stesso, indennizza le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas nonché quelle relative alla demolizione o il ripristino di parti del **FABBRICATO** assicurato, con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo articolo 4 "Ci sono limiti di copertura?" del presente capitolo.

1.5 ESTENSIONI FORMA "ELITE"

Sono sempre comprese anche le seguenti estensioni di garanzia:

- **Rischi nei locali di villeggiatura, alberghi e pensioni**

La **SOCIETÀ** indennizza, con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo articolo 4 “*Ci sono limiti di copertura?*” del presente capitolo, i danni materiali direttamente subiti da vestiti, oggetti personali, **PREZIOSI** e denaro portati con sé dall'**ASSICURATO** e/o dai suoi familiari conviventi in locali di villeggiatura, alberghi e pensioni, temporaneamente occupati dagli stessi e limitatamente al periodo della loro permanenza in luogo, ubicati nei Paesi dell’Unione Europea, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano. L’assicurazione è prestata senza applicazione della regola proporzionale⁶.

- **Ricorso Terzi**

La **SOCIETÀ** tiene indenne il **CONTRAENTE/ASSICURATO** delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai termini di legge – per danni materiali e diretti causati alle cose di terzi da **SINISTRO** indennizzabile a termini di **POLIZZA** dovuto a **INCENDIO, IMPLOSIONE, ESPLOSIONE, SCOPPIO**, con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo articolo 4 “*Ci sono limiti di copertura?*” del presente capitolo. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni – totali o parziali – dell’utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali agricole o di servizi, con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo articolo 4 “*Ci sono limiti di copertura?*” del presente capitolo.

Si precisa che, ai fini dell’operatività della garanzia, l’evento che ha causato i danni a terzi deve originarsi da beni regolarmente assicurati in **POLIZZA**.

- **Indennità aggiuntiva**

A seguito di **SINISTRO** indennizzabile in base alla presente forma di garanzia, per il **FABBRICATO, CONTENUTO** e Rischio Locativo (se attivata la relativa garanzia opzionale, vedi articolo 2.2 “*Garanzie opzionali - Forma Classic e forma Elite*”), la **SOCIETÀ** rimborsa all'**ASSICURATO**, con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo articolo 4 “*Ci sono limiti di copertura?*” del presente capitolo, le seguenti spese sostenute e documentate:

- mancato godimento del **FABBRICATO** dichiarato totalmente inagibile da ente competente. Il mancato godimento, rimborsato per il tempo occorrente al ripristino del **FABBRICATO** danneggiato, con il limite di un anno, è rappresentato dalle spese di soggiorno in albergo situato nel comune in cui è ubicato il **FABBRICATO**;
- spese di perizia;
- perdita dei canoni di locazione non percepiti dall'**ASSICURATO** in qualità di locatore oppure dei canoni versati dall'**ASSICURATO** in qualità di locatario. I canoni di locazione saranno rimborsati per il tempo occorrente al ripristino del **FABBRICATO** danneggiato, con il limite di un anno;
- spese di trasloco, deposito e ricollocamento dell’arredamento domestico presente nel **FABBRICATO** dichiarato inagibile. Le spese saranno rimborsate per il tempo occorrente al ripristino del **FABBRICATO** danneggiato, con il limite di un anno;
- per i costi o oneri che dovessero comunque gravare sull'**ASSICURATO** e che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei **FABBRICATI** assicurati, in base alle disposizioni di legge al momento del **SINISTRO**, o per altri oneri conseguenti al **SINISTRO**;
- spese per il rifacimento di documenti di famiglia;
- spese per il rimpiazzo del combustibile fuoriuscito da serbatoi.

⁶ Articolo 1907 del Codice Civile.

- **Lastre**

La **SOCIETÀ** indennizza, con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo articolo 4 “*Ci sono limiti di copertura?*” del presente capitolo, i danni materiali e diretti consistenti nella rottura delle **LASTRE** di cristallo, mezzocristallo e vetro, esistenti nei locali occupati dall'**ASSICURATO**, dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi o verificatisi in occasione di **FURTO**, consumato o tentato, sempreché alla data di entrata in vigore della presente **POLIZZA** le **LASTRE** siano tutte perfettamente integre ed esenti da incrinature o da altri difetti. Le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di **POLIZZA**.

La garanzia è estesa alle rotture avvenute in occasione di scioperi, tumulti popolari e sommosse, nonché alle rotture causate da persone che prendano parte a tali avvenimenti o che compiano, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

La garanzia si intende operante per le **LASTRE** comprese nel **FABBRICATO** e/o nel **CONTENUTO**, se assicurata la relativa somma.

- **Oggetti portati sui camper**

Se l'**ASSICURATO** o un suo familiare convivente è intestatario di una **POLIZZA** “*Linea strada in camper*” stipulata con la **SOCIETÀ**, in corso di validità (per le sezioni Danni – Furto Incendio), l'assicurazione è operante anche quando sono portati in camper dall'**ASSICURATO** e dai suoi familiari conviventi: capi di vestiario, oggetti personali, **PREZIOSI** e denaro, nonché attrezzi e utensili domestici e per il tempo libero (esclusi cicli e motocicli).

L'assicurazione è prestata per i danni previsti dalla presente sezione Incendio forma Elite, qualora sia assicurato il **CONTENUTO**, senza applicazione della regola proporzionale⁷.

La garanzia è valida con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo articolo 4 “*Ci sono limiti di copertura?*” del presente capitolo.

Restano fermi eventuali sottolimiti riportati per **PREZIOSI** e denaro.

L'Assicurazione vale per tutti i paesi per i quali è operante l'Assicurazione di Responsabilità Civile auto.

- **Abitazioni con apparecchi a FOCOLARE CHIUSO difforni da norme vigenti**

Sono compresi i danni da **INCENDIO** riconducibili a apparecchi a **FOCOLARE CHIUSO**, installati in modo conforme alle norme vigenti al momento dell'edificazione del **FABBRICATO** oppure, se installati successivamente, conformi dalle norme UNI 10683 e UNI 9615 e successive modifiche ed integrazioni.

L'estensione è valida con i limiti di **INDENNIZZO** e **FRANCHIGIE** indicati nel successivo articolo 4 “*Ci sono limiti di copertura?*”.

⁷ Articolo 1907 del Codice Civile.

2 Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?

Il **CONTRAENTE** può ampliare la copertura attivando anche le seguenti garanzie opzionali:

Garanzia opzionale	Attivabile per la forma di garanzia	
	Classic	Elite
Acqua condotta	✓	Garanzie già incluse nella copertura base
Danni elettrici	✓	
Eventi atmosferici	✓	
Eventi sociopolitici	✓	
Intasamento grondaie e pluviali	✓	
Lastre	✓	
Occlusione di conduttore – trabocco e/o rigurgito di fogna	✓	
Spese di ricerca e riparazione dei guasti da acqua condotta	✓	
Spese di ricerca e riparazione per danni in caso di dispersione di gas	✓	
Ricorso terzi – Massimale aggiuntivo	✓	✓
Rischio locativo	✓	✓
Spese di pernottamento a seguito di un evento sismico	✓	✓

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Il **CONTRAENTE** può attivare le seguenti garanzie opzionali con pagamento di premio aggiuntivo, operative se espressamente richiamate in **POLIZZA**, valide entro i **MASSIMALI** indicati in **POLIZZA** e ferme le esclusioni e le eventuali **FRANCHIGIE**, **SCOPERTI** e **LIMITI DI INDENNIZZO** previsti nel successivo articolo 4 “*Ci sono dei limiti di copertura?*”.

2.1 GARANZIE OPZIONALI - FORMA “CLASSIC”

- **Acqua condotta**

La **SOCIETÀ**, a parziale deroga del successivo articolo 4.1 “*Esclusioni - Forma Classic*” lettera a) punto 4), rimborsa i danni materiali direttamente causati ai **BENI ASSICURATI** da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nel **FABBRICATO** indicato in **POLIZZA**.

La garanzia è valida con la **FRANCHIGIA** indicata nel successivo articolo 4 “*Ci sono limiti di copertura?*” del presente capitolo.

- **Danni elettrici**

La **SOCIETÀ**, a parziale deroga del successivo articolo 4.1 “*Esclusioni - Forma Classic*” lettera q), si obbliga ad indennizzare all'**ASSICURATO** i danni materiali e diretti non dovuti ad usura o manomissione o a difetti di manutenzione, per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici occasionati da qualsiasi motivo.

La garanzia è operante per gli enti compresi nelle definizioni di **FABBRICATO** e **CONTENUTO**, e solo quando le relative partite sono indicate in **POLIZZA**.

La garanzia è valida con la **FRANCHIGIA** indicata nel successivo articolo 4 “*Ci sono limiti di copertura?*” del presente capitolo.

In nessun caso la **SOCIETÀ** pagherà, per uno o più **SINISTRI** verificatisi nel corso dell'annualità assicurativa, somma maggiore di quanto indicato alla relativa partita di **POLIZZA**.

L'assicurazione è prestata senza applicazione della regola proporzionale.

• **Eventi Atmosferici**

La **SOCIETÀ**, a parziale deroga del successivo articolo 4.1 "*Esclusioni - Forma Classic*" lettera k), indennizza i danni materiali al **FABBRICATO** e/o **CONTENUTO** (se le relative partite sono indicate in **POLIZZA**), direttamente causati da:

- uragano;
- bufera;
- tempesta;
- vento e cose da esso trasportate;
- trombe d'aria;
- gelo;
- grandine;

se questi eventi atmosferici sono caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti su una pluralità di enti assicurati e non.

La garanzia è estesa anche ai danni da bagnamento che si verificassero all'interno del **FABBRICATO** ed al **CONTENUTO** (se assicurato) purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al **TETTO**, alle pareti od ai **SERRAMENTI** dalla violenza degli eventi anzidetti.

Negli stessi termini la garanzia opera anche per i danni materiali direttamente causati da sovraccarico di neve, se il **FABBRICATO** assicurato è conforme alle vigenti norme relative ai sovraccarichi da neve.

La garanzia è valida con la **FRANCHIGIA** ed i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo articolo 4 "*Ci sono limiti di copertura?*" del presente capitolo.

La **SOCIETÀ** indennizza, con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo articolo 4 "*Ci sono limiti di copertura?*" del presente capitolo, anche danni materiali direttamente causati da grandine a **SERRAMENTI**, vetrate, lucernari in genere e manufatti in materia plastica traslucida, facenti parte di **FABBRICATI** o tettoie, anche se aperti da uno o più lati, a parziale deroga di quanto indicato alla lettera o) del successivo articolo 4.1 "*Esclusioni - Forma Classic*".

• **Eventi sociopolitici**

La **SOCIETÀ**, a parziale deroga successivo articolo 4.1 "*Esclusioni - Forma Classic*" lettera d), indennizza:

- i danni materiali direttamente causati da **INCENDIO**, **ESPLOSIONE** e **SCOPPIO** verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari, sommosse, nonché di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- gli altri danni materiali direttamente causati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio, individualmente od in associazione;
- i danni avvenuti nel corso di occupazione (non militare) delle proprietà in cui si trovano i **BENI ASSICURATI**.

La garanzia è valida con i limiti di **INDENNIZZO** e la **FRANCHIGIA** indicati nel successivo articolo 4 "*Ci sono limiti di copertura?*" del presente capitolo.

- **Intasamento grondaie e pluviali**

La **SOCIETÀ**, a parziale deroga del successivo articolo 4.1 “*Esclusioni - Forma Classic*” lettera a) punto 3), indennizza i danni arrecati ai **BENI ASSICURATI** da acqua entrata nei **FABBRICATI** per intasamento delle grondaie e dei pluviali causato esclusivamente da grandine, neve o ghiaccio, oppure da insufficiente capacità di smaltimento in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale, a meno che il **SINISTRO** non derivi da mancata o carente manutenzione.

La garanzia è valida con i limiti di **INDENNIZZO**, lo **SCOPERTO** e la **FRANCHIGIA** indicati nel successivo articolo 4 “*Ci sono limiti di copertura?*” del presente capitolo.

- **Lastre**

La **SOCIETÀ**, a parziale deroga del successivo articolo 4.1 “*Esclusioni - Forma Classic*” lettera r), indennizza i danni materiali e diretti consistenti nella rottura delle **LASTRE** di cristallo, mezzocristallo e vetro, esistenti nei locali occupati dall'**ASSICURATO**, dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi o verificatisi in occasione di **FURTO**, consumato o tentato, sempreché alla data di entrata in vigore della presente **POLIZZA**, le **LASTRE** siano tutte perfettamente integre ed esenti da incrinature o da altri difetti. Le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di **POLIZZA**. La garanzia è estesa alle rotture avvenute in occasione di scioperi, tumulti popolari e sommosse, nonché alle rotture causate da persone che prendano parte a tali avvenimenti o che compiano, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

In nessun caso la **SOCIETÀ** pagherà, per uno o più **SINISTRI** nel corso dell'annualità assicurativa, somma maggiore di quanto indicato alla relativa partita di **POLIZZA**.

L'assicurazione è prestata senza applicazione della regola proporzionale⁸.

- **Occlusione di condutture – trabocco e/o rigurgito di fogna**

La **SOCIETÀ**, a parziale deroga del successivo articolo 4.1 “*Esclusioni - Forma Classic*” lettera a) punto 3), risponde dei danni prodotti da spargimento d'acqua conseguente ad occlusione degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento installati nel **FABBRICATO** o conseguenti a trabocco e/o rigurgito della rete fognaria di pertinenza del **FABBRICATO** stesso.

La garanzia è valida con i limiti di **INDENNIZZO** e la **FRANCHIGIA** indicati nel successivo articolo 4 “*Ci sono limiti di copertura?*” del presente capitolo.

Le spese necessariamente sostenute per la ricerca dell'occlusione e le conseguenti operazioni di ripristino si intendono indennizzabili anche a termini della presente estensione, in aumento al suddetto limite di **INDENNIZZO**, a condizione che al momento del **SINISTRO** sia operante in **POLIZZA** la garanzia “*Spese di ricerca e riparazione guasti da acqua condotta*”, nei limiti dalla stessa previsti.

- **Spese di ricerca e riparazione dei guasti da acqua condotta**

La **SOCIETÀ**, a parziale deroga del successivo articolo 4.1 “*Esclusioni - Forma Classic*” lettera a) punto 4), in caso di danno indennizzabile a termini della garanzia “*Acqua Condotta*” qualora sia assicurato il **FABBRICATO**, in caso di rottura, guasto od occlusione accidentali che abbiano provocato la fuoriuscita di acqua condotta dalle relative tubazioni, rimborsa le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto, per la sostituzione della tubazione danneggiata sia per quelle installate nel **FABBRICATO** che per quelle interrate

⁸ Articolo 1907 del Codice Civile.

nonché per il ripristino delle parti di **FABBRICATO** danneggiate per tubazioni installate nello stesso, con i limiti di **INDENNIZZO** e la **FRANCHIGIA** indicati nel successivo articolo 4 “*Ci sono limiti di copertura?*” del presente capitolo.

- **Spese di ricerca e riparazione per danni in caso di dispersione di gas**

Se è assicurato il **FABBRICATO**, la **SOCIETÀ**, a parziale deroga del successivo articolo 4.1 “*Esclusioni - Forma Classic*” lettera a) punto 4), in caso di dispersione di gas dagli impianti di distribuzione di pertinenza del **FABBRICATO** assicurato, indennizza le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas nonché quelle relative alla demolizione o il ripristino di parti del **FABBRICATO** assicurato, con i limiti di **INDENNIZZO** e la **FRANCHIGIA** indicati nel successivo articolo 4 “*Ci sono limiti di copertura?*” del presente capitolo.

2.2 GARANZIE OPZIONALI - FORMA “CLASSIC” E FORMA “ELITE”

- **Ricorso Terzi – Massimale aggiuntivo**

In aggiunta a quanto stabilito all'articolo 1.3 “*Estensioni Forma Classic*” ed all'articolo 1.5 “*Estensioni Forma Elite*”, la **SOCIETÀ** si obbliga a tenere indenne il **CONTRAENTE/ASSICURATO** fino alla concorrenza di un ulteriore **MASSIMALE** convenuto. Pertanto, l'ammontare complessivo del **RISARCIMENTO** non potrà essere superiore alla somma indicata in **POLIZZA**.

L'estensione ai danni derivanti da interruzioni - totali o parziali - dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole, è prestata entro il **MASSIMALE** complessivo stabilito, con i limiti di **INDENNIZZO** e la **FRANCHIGIA** indicati nel successivo articolo 4 “*Ci sono limiti di copertura?*” del presente capitolo.

- **Rischio Locativo**

La **SOCIETÀ** assicura, fino alla concorrenza del **MASSIMALE** convenuto in **POLIZZA**, il **RISARCIMENTO** delle somme che l'**ASSICURATO** sia tenuto a pagare nei casi di sua responsabilità⁹ per danni diretti e materiali cagionati da **INCENDIO, IMPLOSIONE, ESPLOSIONE, SCOPPIO** ai locali tenuti in locazione.

- **Spese di pernottamento a seguito di un evento sismico** (attivabile solo per **FABBRICATI** assicurati nella forma a **PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**)

La **SOCIETÀ**, se l'abitazione assicurata è inagibile in conseguenza di un evento sismico, provvede a rimborsare le spese di pernottamento in albergo con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo articolo 4 “*Ci sono limiti di copertura?*” del presente capitolo.

3 Cosa NON è assicurato?

In questo articolo sono contenuti ed illustrati nel dettaglio i rischi esclusi dalle coperture assicurative

Le garanzie non sono operative per i **FABBRICATI**:

- costruiti in materiale combustibile; solo nei **SOLAI**, nelle strutture portanti del **TETTO**, nei rivestimenti e nelle coibentazioni sono ammessi materiali diversi da: cemento armato, laterizi, pietra, conglomerati artificiali **INCOMBUSTIBILI**, metallo, elementi prefabbricati cementizi, vetro cemento;

⁹ A termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile.

- adibiti per meno di 2/3 della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, uffici e studi professionali (cantinati e seminterrati non sono considerati piano se la loro superficie non supera 1/4 dell'area coperta dal **FABBRICATO**);
- non dotati di canne fumarie opportunamente coibentate in funzione del sistema di riscaldamento utilizzato e comunque difformi dalle norme vigenti al momento dell'edificazione del **FABBRICATO**, oppure se installate successivamente¹⁰;
- non situati sul territorio italiano.

4 Ci sono limiti di copertura?

*In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le informazioni relative agli eventi per i quali non è prestata la garanzia, **FRANCHIGIE, SCOPERTI**, limiti e sottolimiti previsti dal contratto*

4.1 ESCLUSIONI – FORMA “CLASSIC”

Sono esclusi i danni:

- a) causati da:
 1. fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
 2. mareggiate e penetrazione di acqua marina;
 3. formazione di ruscelli, accumuli esterni d'acqua, rotture e rigurgiti dei sistemi di scarico, occlusione di condutture, intasamento di gronde e pluviali;
 4. acqua condotta, spese di ricerca e riparazione dei guasti da acqua condotta e da gas;
 5. slavine, valanghe;
 6. stillicidio o umidità;
 7. cedimenti o franamenti del terreno, ancorché verificatisi a seguito di uragani, bufere, tempeste, vento, grandine o trombe d'aria;
- b) a cose mobili all'aperto. L'esclusione non si applica in caso di danni da **INCENDIO, ESPLOSIONE** o **SCOPPIO** e da eventi sociopolitici;
- c) ad alberi, fiori e coltivazioni in genere;
- d) determinati da atti di guerra, guerra civile, occupazione militare ed invasione, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio;
- e) determinati da confisca, o requisizione, o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto, statale o locale, o quelli avvenuti in occasione di serrate;
- f) indiretti, che non riguardino la materialità delle cose assicurate, da mancato godimento od uso delle cose assicurate, di eventuali pregiudizi o di perdita dei profitti sperati;
- g) da imbrattamento cagionato da atto doloso o vandalico;
- h) conseguenti a mancata o anomala produzione o distribuzione di freddo o a fuoriuscita di liquido frigorigeno, anche se causati da eventi garantiti in **POLIZZA**;
- i) determinati da **ESPLOSIONE** o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;
- j) conseguenti a fatti commessi od agevolati con dolo dell'**ASSICURATO** o del **CONTRAENTE**;
- k) determinati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, trombe d'aria, uragani, bufere, tempesta, vento e cose da esso trasportate, gelo e grandine;
- l) agli apparecchi od agli impianti nei quali si sia verificato uno **SCOPPIO** dovuto ad usura, corrosione o difetti di materiale;
- m) causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati;

¹⁰ Così come previsto dalla norma UNI 9615 e s.m.i.

- n) da smarrimento o da **FURTO** delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata questa garanzia;
- o) subiti in occasione di eventi atmosferici da **FABBRICATI** o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei **SERRAMENTI** (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a **SINISTRO**), capannoni pressostatici, tende e tensostrutture e simili, tende e simili installazioni esterne e relativi sostegni, baracche costruite in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
- p) **FURTO** di **FISSI** ed **INFISSI** costituenti accesso a cantine, soffitte, box e **DIPENDENZE** in genere, nonché i guasti cagionati agli stessi dai ladri;
- q) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, apparecchi mobili elettrici, apparecchi fonoaudiovisivi, anche se conseguenti a fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione.
- r) a **LASTRE**.

Per la garanzia opzionale "*Acqua condotta*", la **SOCIETÀ** non indennizza:

- i danni causati da umidità, stitilicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione;
- le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Per la garanzia opzionale "*Lastre*", ad integrazione di quanto indicato nel presente articolo alla lettera r), sono esclusi i danni:

- a) derivanti da crollo o assestamento del **FABBRICATO** o distacco di parti di esso, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi, lavori sulla strada o ai relativi supporti, sostegni e cornici, rimozione delle **LASTRE** o degli **INFISSI** o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- b) alle **LASTRE** aventi speciale valore artistico o di affezione, alle vetrerie e cristallerie portatili, ai tubi al neon, alle lampade, lampadari e simili.

Per la garanzia opzionale "*Occlusione di condutture – trabocco e/o rigurgito di fogna*", ad integrazione di quanto indicato nel presente articolo alla lettera a) punto 3), sono esclusi i danni conseguenti:

- a) ad occlusione delle grondaie e dei pluviali di pertinenza del **FABBRICATO** qualora non richiamata la garanzia opzionale "*Intasamento grondaie e pluviali*";
- b) ad occlusione, rigurgito o trabocco della rete fognaria pubblica.

Per la garanzia opzionale "*Danni elettrici*" sono esclusi i danni a software; da rotture derivanti da vizi di costruzione o difetto di installazione; nonché i danni per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, il venditore o il locatore.

Per la garanzia opzionale "*Eventi sociopolitici*", la **SOCIETÀ** non indennizza le distruzioni, i guasti od i danneggiamenti se l'occupazione si protrae per oltre 5 giorni consecutivi, anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Per la garanzia opzionale "*Spese di ricerca e riparazione dei guasti da acqua condotta*", le spese di ricerca e riparazione sono escluse se relative a impianti di irrigazione (vedi il presente articolo alla lettera a) punto 4).

Per la garanzia opzionale "*Spese di ricerca e riparazione per danni in caso di dispersione di gas*", sono escluse tutte le spese diverse da quelle necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti del **FABBRICATO** (vedi il presente articolo alla lettera a) punto 4).

4.2 ESCLUSIONI – FORMA “ELITE”

Sono esclusi i danni:

- 1) da guasti e/o rotture in genere a seguito di cadute, urti, sovraccarico ed escursione termica. Da guasti meccanici e/o da anormale od improprio funzionamento. L'esclusione non si applica in caso di danni da **INCENDIO, ESPLOSIONE** o **SCOPPIO**, fulmine, eventi atmosferici, sovraccarico di neve, fuoriuscita di acqua, urto di veicoli stradali non in uso o di proprietà dell'**ASSICURATO**, caduta di aeromobili o veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate;
- 2) da **FURTO**, tentato **FURTO, FURTO** con destrezza, rapina, estorsione, scippo, ad eccezione del **FURTO** di **FISSI** ed **INFISSI** e dei guasti cagionati agli stessi dai ladri;
- 3) da truffa, estorsione, appropriazione indebita, ammanchi, sottrazioni o smarrimenti;
- 4) conseguenti a fatti commessi od agevolati con dolo dell'**ASSICURATO** o del **CONTRAENTE**. Sono tuttavia compresi i danni provocati allo scopo d'impedire o di arrestare l'evento dannoso;
- 5) causati direttamente da animali;
- 6) causati dal naturale deperimento, usura, deterioramento, logoramento, corrosione, ossidazione o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici. L'esclusione non si applica in caso di danni da **INCENDIO, ESPLOSIONE** o **SCOPPIO**;
- 7) da assestamenti, fessurazioni, distacco d'intonaci, di finiture, di comicioni, di grondaie. L'esclusione non si applica in caso di danni da **INCENDIO, ESPLOSIONE** o **SCOPPIO**, eventi atmosferici e sociopolitici;
- 8) causati direttamente da operazioni di pulizia, riparazioni, rifacimento o ristrutturazione;
- 9) determinati da atti di guerra, guerra civile, occupazione militare ed invasione, insurrezione;
- 10) determinati da confisca, requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto, statale o locale, o quelli avvenuti in occasione di serrate;
- 11) causati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 12) conseguenti a mancata od anomala produzione e distribuzione di freddo o a fuoriuscita di liquido frigorifero, anche se causati da eventi garantiti in **POLIZZA**;
- 13) determinati da terremoto, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, da valanghe e slavine, da cedimento o franamento del terreno, crollo e collasso strutturale;
- 14) da imbrattamento cagionato da atto doloso o vandalico, ad eccezione delle sole pareti interne dei **FABBRICATI** assicurati, con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo articolo 4 “*Ci sono limiti di copertura?*” del presente capitolo;
- 15) a software;
- 16) a coperture pressostatiche, tendo e tensostrutture, tende e simili installazioni esterne e relativi sostegni, serre e loro contenuto, gazebo e cose mobili all'esterno dei locali assicurati. L'esclusione non si applica in caso di danni da **INCENDIO, ESPLOSIONE** o **SCOPPIO** ed eventi sociopolitici;
- 17) a strade e sentieri, ad alberi, fiori, coltivazioni in genere;
- 18) indiretti quali cambiamento di costruzione o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate; da mancato godimento od uso delle cose assicurate, di altri eventuali pregiudizi o di perdita dei profitti sperati;
- 19) a veicoli a motore, natanti e loro parti;
- 20) da rotture derivanti da vizio di costruzione o difetto di installazione nonché quelle verificatesi in occasione di traslochi;

- 21) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o locatore delle cose assicurate;
- 22) dovuti a difetti noti al **CONTRAENTE** e/o **ASSICURATO** all'atto di stipulazione della **POLIZZA**;
- 23) causati o subiti da impianti di irrigazione eccezion fatta per quanto riguarda i danni da fenomeno elettrico (solo per impianti di irrigazione collegati a corrente elettrica);
- 24) a beni relativi ad attività commerciali e/o artigianali;
- 25) a denaro, carte valori e titoli di credito, con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo articolo 4 "Ci sono limiti di copertura?" del presente capitolo;
- 26) ad **OPERE D'ARTE** fisse con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo articolo 4 "Ci sono limiti di copertura?" del presente capitolo;
- 27) da rotture e danneggiamenti, conseguenti ad eventi garantiti dalla presente forma di garanzia, delle cose assicurate temporaneamente in deposito o riparazione presso terzi, con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo articolo 4 "Ci sono limiti di copertura?" del presente capitolo;
- 28) da infiltrazioni di acqua dovute a difetti di impermeabilizzazione e i danni conseguenti all'infiltrazione di acqua dal terreno;
- 29) da acqua piovana ed allagamenti, con i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo articolo 4 "Ci sono limiti di copertura?" del presente capitolo. Sono tuttavia indennizzabili i danni al **CONTENUTO** ed alle parti interne dei **FABBRICATI** sino alla concorrenza delle somme assicurate rispettivamente per il **FABBRICATO** e il **CONTENUTO** se l'acqua penetra direttamente attraverso rotture, brecce o lesioni contestualmente provocate al **TETTO**, alle pareti o ai **SERRAMENTI** del **FABBRICATO** dalla violenza del fenomeno atmosferico o da sovraccarico di neve;
- 30) causati da umidità, stillicidio, da acqua penetrata attraverso finestre e lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;
- 31) subiti in occasione di eventi atmosferici da **FABBRICATI** o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei **SERRAMENTI** (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a **SINISTRO**), capannoni pressostatici, tendo e tensostrutture e simili, tende e simili installazioni esterne e relativi sostegni, baracche costruite in legno o plastica e quanto in essi contenuto, salvo i limiti di **INDENNIZZO** indicati nel successivo articolo 4 "Ci sono limiti di copertura?" del presente capitolo;
- 32) relativi a spese di demolizione e sgombero, salvo quanto previsto all'articolo 1.4 "Forma Elite";
- 33) relativi a spese di ricerca e riparazione, salvo quanto previsto all'articolo 1.4 "Forma Elite";
- 34) non derivanti da azione meccanica e diretta del fulmine;
- 35) sono esclusi i danni da alterazione, cancellazione o danneggiamento, di **DATI** presenti nel **SISTEMA INFORMATICO** dell'**ASSICURATO** compresi i **SUPPORTI DATI**, causati da qualsiasi attacco contro il **SISTEMA INFORMATICO** dell'**ASSICURATO**.

Relativamente all'estensione di garanzia "Lastre", sono esclusi i danni:

- a. determinati da atti di guerra, insurrezione, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione;
- b. determinati da **ESPLOSIONE** o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;
- c. causati con dolo dell'**ASSICURATO** o del **CONTRAENTE**;
- d. determinati da trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane;
- e. da gelo;
- f. derivanti da crollo o assestamento del **FABBRICATO** o distacco di parti di esso, restauro del

locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi, lavori sulle **LASTRE** o ai relativi supporti, sostegni e cornici, rimozione delle **LASTRE** o degli **INFISSI** o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
g. alle **LASTRE** aventi speciale valore artistico, alle vetrerie e cristallerie portatili, ai tubi al neon, alle lampade, lampadari e simili.

Per la garanzia "*Spese di ricerca e riparazione per danni in caso di dispersione di gas*", sono escluse tutte le spese diverse da quelle necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti del **FABBRICATO**.

Per la garanzia "*Spese di ricerca e riparazione dei guasti da acqua condotta*", sono escluse le spese di ricerca e riparazione se relative a impianti di irrigazione.

4.3 ESCLUSIONI – FORMA "CLASSIC" E FORMA "ELITE"

Con riferimento all'estensione di garanzia "*Ricorso Terzi*" l'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che il **CONTRAENTE/ASSICURATO** abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'**ASSICURATO** nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'**ASSICURATO** non è una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le **SOCIETÀ** che, rispetto all'**ASSICURATO** che non sia una persona fisica, sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate¹¹, nonché gli amministratori delle medesime.

Per l'estensione di garanzia "*Oggetti portati sui camper*", sono esclusi gli "accessori" del camper, di serie e non, che costituiscono l'equipaggiamento stabilmente fissato al veicolo.

4.4 SCOPERTI

Esempio di applicazione dello SCOPERTO

SCOPERTO = 10% con il minimo di € 200;

- danno 1 = € 750; danno indennizzato all'**ASSICURATO** = € 550 poiché rimane a carico dell'**ASSICURATO** lo **SCOPERTO** minimo di € 200;
- danno 2 = € 2.500; danno indennizzato all'**ASSICURATO** = € 2.250 poiché rimane a carico dell'**ASSICURATO** lo **SCOPERTO** pari al 10% del danno (€ 250, in quanto superiore allo scoperto minimo).

TABELLA 1

Forma di garanzia	Riferimento (art.)	Garanzia o bene colpito da SINISTRO	SCOPERTO (per SINISTRO salvo diversa indicazione)
Classic	"Garanzie opzionali - Forma Classic" art. 2.1	Intasamento grondaie e pluviali	10% dell' INDENNIZZO con il minimo di € 200
Classic	"Garanzie opzionali - Forma Classic" art. 2.1	Eventi atmosferici	10% dell' INDENNIZZO con il minimo di € 500
Elite	Forma Elite – art. 1.4 franchigia frontale € 200	Eventi atmosferici	10% dell' INDENNIZZO con il minimo di € 200
Elite	Forma Elite – art. 1.4 franchigia frontale € 400	Eventi atmosferici	10% dell' INDENNIZZO con il minimo di € 400

¹¹ Ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974, n. 216.

4.5 FRANCHIGIE

Esempio di applicazione della FRANCHIGIA

- **FRANCHIGIA = € 200**
- **Danno = € 750**
- **Danno indennizzato all'ASSICURATO = € 550**

Solo per la *forma Elite* è sempre operante una **FRANCHIGIA**, indicata in **POLIZZA**, espressa in valore assoluto e per **SINISTRO**, di euro 200,00 o 400,00 a scelta del **CONTRAENTE**.

Questa **FRANCHIGIA** non si applica ai **SINISTRI** causati da **INCENDIO**, fulmine **SCOPPIO**, Esplosione, fumo, gas, vapori ed alle **LASTRE**.

TABELLA 2

Applicazione delle FRANCHIGIE

Forma di garanzia	Riferimento (art.)	Garanzia o bene colpito da SINISTRO	FRANCHIGIA
Classic	"Garanzie opzionali - Forma Classic" art. 2.1	Acqua Condotta	€ 100,00
Classic	"Garanzie opzionali - Forma Classic" art. 2.1	Danni elettrici	€ 150,00
Classic	"Garanzie opzionali - Forma Classic" art. 2.1	Eventi Atmosferici	€ 500,00
Classic	"Garanzie opzionali - Forma Classic" art. 2.1	Eventi sociopolitici	€ 500,00
Classic	"Garanzie opzionali - Forma Classic" art. 2.1	Intasamento grondaie e pluviali	€ 200,00
Classic	"Garanzie opzionali - Forma Classic" art. 2.1	Occlusione di condutture - trabocco e/o rigurgito di fogna	€ 200,00
Classic	"Garanzie opzionali - Forma Classic" art. 2.1	Spese di ricerca e riparazione dei guasti da acqua condotta	€ 200,00
Classic	"Garanzie opzionali - Forma Classic" art. 2.1	Spese di ricerca e riparazione per danni in caso di dispersione di gas	€ 100,00
Classic	"Forma Classic" art. 1.3	Abitazioni con apparecchi a focolare chiuso non a norma	€ 10.000,00*
Elite	"Forma Elite" art. 1.5		
Elite	"Forma Elite" art. 1.4	Danni elettrici	€ 150,00
Elite	"Forma Elite" art. 1.4	Per tutti i SINISTRI (diversi da Danni elettrici), esclusi quelli causati da INCENDIO , fulmine, SCOPPIO , ESPLOSIONE , fumo, gas, vapori ed alle LASTRE	€ 200,00 o € 400,00, a scelta del CONTRAENTE/ASSICURATO

* Applicabile per danni da **INCENDIO** dovuti a installazioni difformi dalle norme vigenti al momento della costruzione del **FABBRICATO** oppure, se installati successivamente, così come previsto dalle norme uni 10683 e uni 9615 e s.m.i.

4.6 LIMITI DI INDENNIZZO

Salvo quanto diversamente pattuito tra le PARTI ed indicato in POLIZZA, alcune garanzie prevedono l'applicazione dei LIMITI DI INDENNIZZO di seguito indicati.

Cosa si intende per "limite di INDENNIZZO"?

Per limite di INDENNIZZO si intende l'importo massimo entro il quale la SOCIETÀ è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa, rappresenta quindi l'obbligazione massima della SOCIETÀ in caso di SINISTRO, per capitale, interessi e spese per una determinata garanzia.

Il limite di INDENNIZZO può essere fissato per ogni SINISTRO e/o per anno assicurato.

Esempi di applicazione di limite di INDENNIZZO per una determinata garanzia

- 1) limite di INDENNIZZO € 200,00 per SINISTRO: la SOCIETÀ pagherà massimo € 200,00 per ciascun SINISTRO; non è fissato un limite per anno, quindi la SOCIETÀ pagherà tutti i sinistri che avverranno nel corso dell'anno assicurato (max € 200,00 ciascuno);
- 2) limite di INDENNIZZO € 200,00 per SINISTRO e per anno: la SOCIETÀ pagherà massimo € 200,00 nel corso dell'anno assicurato (es. 2 sinistri da € 100,00 ciascuno o 1 sinistro da € 200,00);
- 3) limite di INDENNIZZO € 200,00 per SINISTRO e € 500,00 per anno: in questo caso la SOCIETÀ pagherà massimo € 500,00 nel corso dell'anno assicurato, ma mai più di € 200,00 per ogni singolo SINISTRO.

Eccettuati i casi previsti dall'art. 1914 del Codice Civile per le spese di salvataggio, nonché quanto previsto ai precedenti articoli 1.2 "Forma Classic" e 1.4 "Forma Elite" per le spese di demolizione, sgombero, trasporto e smaltimento dei residui del SINISTRO, per nessun titolo la SOCIETÀ potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

TABELLA 3

Limiti di Indennizzo

Forma di garanzia	Riferimento (art.)	Garanzia o bene colpito da SINISTRO	Limite di INDENNIZZO (per anno assicurativo, salvo diversa indicazione)
Classic	"Forma Classic" art. 1.2	Spese di demolizione, sgombero, trasporto e smaltimento	10% dell'INDENNIZZO liquidabile
Classic	"Estensioni Forma Classic" art. 1.3	Oggetti pregiati e preziosi	20% della somma assicurata per il CONTENUTO con il massimo di € 35.000,00
Classic	"Estensioni Forma Classic" art. 1.3	Denaro	5% della somma assicurata per il CONTENUTO con il massimo di € 2.500,00
Classic	"Estensioni Forma Classic" art. 1.3	Rischi nei locali di villeggiatura, alberghi e pensioni	10% della somma assicurata per il CONTENUTO con il massimo pari al 50% di ogni limite di INDENNIZZO indicato alle voci "Oggetti pregiati e preziosi" e "Denaro" della forma di garanzia Classic

Forma di garanzia	Riferimento (art.)	Garanzia o bene colpito da SINISTRO	Limite di INDENNIZZO (per anno assicurativo, salvo diversa indicazione)
Classic	"Estensioni Forma Classic" art. 1.3	Ricorso Terzi	€ 50.000,00 con un massimo di € 10.000,00 per danni da interruzioni parziali o totali dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi
Classic	"Estensioni Forma Classic" art. 1.3	Oggetti portati sui camper	€ 1.500,00 o 10% della somma assicurata per il CONTENUTO se questa è maggiore di € 15.000,00
Classic	"Estensioni Forma Classic" art. 1.3	Abitazioni con apparecchi a focolare chiuso non a norma	50% dell' INDENNIZZO liquidabile *
Elite	"Forma Elite" art. 1.4	Spese di demolizione, sgombero, trasporto e smaltimento	20% dell' INDENNIZZO liquidabile
Elite	"Forma Elite" art. 1.4	Spese di ricerca e riparazione dei guasti da acqua condotta	€ 4.000,00 per le tubazioni installate nel FABBRICATO . € 1.500,00 per le tubazioni interraste.
Elite	"Forma Elite" art. 1.4	Spese di ricerca e riparazione per danni in caso di dispersione di gas	€ 1.000,00
Elite	"Forma Elite" art. 1.4	Fenomeni elettrici	€ 10.000,00
Elite	"Forma Elite" art. 1.4	Grandine su SERRAMENTI , vetrate, lucernari in genere e manufatti in materia plastica traslucida, facenti parte di FABBRICATI o tettoie, aperti da 1 o più lati	€ 10.000,00
Classic ed Elite	"Estensioni Forma Classic" art. 1.3 e "Estensioni Forma Elite" art. 1.5	Abitazioni con apparecchi a focolare chiuso non a norma	50% dell' INDENNIZZO liquidabile *
Elite	"Forma Elite" art. 1.4	Eventi Atmosferici	La somma assicurata alle partite FABBRICATO e CONTENUTO
Elite	"Forma Elite" art. 1.4	Eventi sociopolitici	La somma assicurata alle partite FABBRICATO e CONTENUTO
Elite	"Estensioni Forma Elite" art. 1.5	Lastre	€ 2.000,00
Elite	"Estensioni Forma Elite" art. 1.5	Oggetti portati sui camper	€ 1.500,00 o 10% della somma assicurata alla partita CONTENUTO se è maggiore od uguale a €15.000,00
Elite	"Estensioni Forma Elite" art. 1.5	Rischi nei locali di villeggiatura, alberghi e pensioni	10% della somma assicurata alla partita CONTENUTO
Elite	"Estensioni Forma Elite" art. 1.5	Ricorso Terzi	€ 50.000,00 con un massimo di € 10.000,00 per danni da interruzioni parziali o totali dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi
Elite	"Estensioni Forma Elite" art. 1.5	Indennità aggiuntiva	20% dell' INDENNIZZO liquidabile

Forma di garanzia	Riferimento (art.)	Garanzia o bene colpito da SINISTRO	Limite di INDENNIZZO (per anno assicurativo, salvo diversa indicazione)
Classic	"Garanzie opzionali - Forma Classic" art. 2.1	Acqua Condotta	100% della somma assicurata per FABBRICATO e/o CONTENUTO
Classic	"Garanzie opzionali - Forma Classic" art. 2.1	Danni Elettrici	La somma assicurata alla relativa partita ed indicata in POLIZZA
Classic	"Garanzie opzionali - Forma Classic" art. 2.1	Eventi Atmosferici	80% della somma assicurata per FABBRICATO e/o CONTENUTO
Classic	"Garanzie opzionali - Forma Classic" art. 2.1	Eventi Atmosferici: grandine su SERRAMENTI , vetrate, lucernari in genere e manufatti in materia plastica traslucida, facenti parte di FABBRICATI o tettoie, aperti da 1 o più lati	€ 5.000,00
Classic	"Garanzie opzionali - Forma Classic" art. 2.1	Eventi sociopolitici	80% della somma assicurata per il FABBRICATO e/o il CONTENUTO
Classic	"Garanzie opzionali - Forma Classic" art. 2.1	Intasamento grondaie e pluviali	€ 1.000,00
Classic	"Garanzie opzionali - Forma Classic" art. 2.1	Lastre	La somma assicurata alla relativa partita ed indicata in POLIZZA
Classic	"Garanzie opzionali - Forma Classic" art. 2.1	Occlusione di condutture - trabocco e/o rigurgito di fogna	€ 1.000,00
Classic	"Garanzie opzionali - Forma Classic" art. 2.1	Spese di ricerca e riparazione dei guasti da acqua condotta	€ 4.000,00 per le tubazioni installate nel FABBRICATO . € 1.500,00 per le tubazioni interrate
Classic	"Garanzie opzionali - Forma Classic" art. 2.1	Spese di ricerca e riparazione per danni in caso di dispersione di gas	€ 1.000,00
Classic ed Elite	"Garanzie opzionali - Forma Classic ed Elite" art. 2.2	Spese di pernottamento a seguito di un evento sismico	€ 5.000,00
Classic ed Elite	"Garanzie opzionali - Forma Classic e forma Elite" art. 2.2	Ricorso terzi – Massimale aggiuntivo	Il MASSIMALE in eccedenza a quanto previsto nella garanzia base. Interruzione di attività: 20% del MASSIMALE
Classic ed Elite	"Garanzie opzionali - Forma Classic e forma Elite" art. 2.2	Rischio locativo	La somma assicurata indicata in POLIZZA
Elite	"Esclusioni - Forma Elite" art. 4.2	Denaro	10% della somma assicurata per il CONTENUTO
Elite	"Esclusioni - Forma Elite" art. 4.2	Opere d'arte fisse	€ 10.000,00 per ciascuna opera
Elite	"Esclusioni - Forma Elite" art. 4.2	Rottura e danneggiamenti di cose assicurate temporaneamente in deposito presso terzi	€ 5.000,00
Elite	"Esclusioni - Forma Elite" art. 4.2	Acqua piovana e allagamenti	€ 2.500,00

Forma di garanzia	Riferimento (art.)	Garanzia o bene colpito da SINISTRO	Limite di INDENNIZZO (per anno assicurativo, salvo diversa indicazione)
Elite	"Esclusioni - Forma Elite" art. 4.2	Danni alle sole pareti interne dei FABBRICATI assicurati da imbrattamento causati da atto doloso o vandalico	50% dell' INDENNIZZO liquidabile
Classic ed Elite	Capitolo "COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?" art. 7	Assicurazione parziale: non applicazione della regola proporzionale	fino al 10% di insufficienza di somma assicurata
Classic ed Elite	Capitolo "COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?" art. 9	Anticipo Indennizzi	Acconto pari al 50% dell'importo indennizzabile pari almeno a € 20.000,00

* Applicabile per danni da **INCENDIO** dovuti a installazioni difformi dalle norme vigenti al momento della costruzione del **FABBRICATO** oppure, se installati successivamente, così come previsto dalle norme uni 10683 e uni 9615 e s.m.i.

In nessun caso verrà indennizzato per il **FABBRICATO** e/o **CONTENUTO** un importo superiore al doppio del valore che aveva al momento del **SINISTRO**.

Cosa fare in caso di Sinistro?

Negli articoli seguenti sono contenuti ed illustrati nel dettaglio gli obblighi delle **PARTI** e le indicazioni generali relative alla gestione dei **SINISTRI**

1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di **SINISTRO** il **CONTRAENTE/ASSICURATO** deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare e diminuire il danno. Le relative spese, comprese quelle per i guasti alle cose assicurate causati dall'**ASSICURATO** o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'**INCENDIO**, sono a carico della **SOCIETÀ**¹²;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la **POLIZZA**, oppure alla **SOCIETÀ**, entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza¹³.

Il **CONTRAENTE/ASSICURATO** deve altresì:

- c) in caso di evento di sospetta origine dolosa fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento d'inizio del **SINISTRO**, la causa presunta del **SINISTRO** e l'entità approssimativa del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla **SOCIETÀ**;
- d) conservare le tracce ed i residui del **SINISTRO** fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto a un'indennità;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate nonché, a richiesta della **SOCIETÀ**, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del **SINISTRO** con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla **SOCIETÀ** o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Per la garanzia "*Ricorso Terzi*":

Il **CONTRAENTE/ASSICURATO** deve immediatamente informare la **SOCIETÀ** delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la **SOCIETÀ** avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa del **CONTRAENTE/ASSICURATO** medesimo.

Il **CONTRAENTE/ASSICURATO** deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della **SOCIETÀ**.

2 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'**ASSICURATO** che esagera dolosamente l'ammontare del danno o dichiara danneggiate cose che non esistevano al momento del **SINISTRO**, nasconde, sottrae o manomette cose salvate o utilizza, a giustificazione, mezzi o documenti falsi o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del **SINISTRO** o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'**INDENNIZZO**.

3 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

A. definito direttamente tra il **CONTRAENTE/ASSICURATO** e la **SOCIETÀ**;

¹² Secondo quanto previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile.

¹³ Ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile.

oppure, su richiesta di una delle due **PARTI**

B. tra due periti nominati, con apposito atto di nomina, uno dalla **SOCIETÀ** e uno dal **CONTRAENTE/ASSICURATO**.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito può farsi assistere e coadiuvare da altre persone, che potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle **PARTI** non nomina il proprio perito, o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle **PARTI**, sono demandate al Presidente del tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il **SINISTRO**. Ciascuna delle **PARTI** sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono divise a metà.

4 MANDATO DEI PERITI

I periti, nell'assolvimento del loro mandato, devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa, tempo, luogo e modalità del **SINISTRO**;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del **SINISTRO** esistevano circostanze che avessero aggravato il **RISCHIO** e non fossero state comunicate;
- c) verificare se l'**ASSICURATO** ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente articolo 1 "*OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO*";
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose stesse avevano al momento del **SINISTRO** secondo i criteri di valutazione di cui al successivo articolo 5 "*VALORE DELLE COSE ASSICURATE AL MOMENTO DEL SINISTRO*" e 6 "*DETERMINAZIONE DEL DANNO*";
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese di salvataggio, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali, stabiliti dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale allegando le stime dettagliate, da redigersi in doppia copia, uno per ognuna delle **PARTI**.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le **PARTI**, che rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale di perizia definitivo. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

5 VALORE DELLE COSE ASSICURATE AL MOMENTO DEL SINISTRO

L'attribuzione del valore che le cose assicurate (**FABBRICATO**, o rischio locativo, e **CONTENUTO**) – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del **SINISTRO** è ottenuta stimando il relativo **VALORE A NUOVO**.

6 DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita assicurata, l'ammontare del danno è così determinato:

- **FABBRICATO** o rischio locativo: si stima la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e si deduce da tale risultato il valore dei residui;
- **CONTENUTO: VALORE A NUOVO** delle cose assicurate diminuito del **VALORE A NUOVO** delle cose illese e del valore residuo delle cose danneggiate, fermi i limiti previsti.

La **SOCIETÀ** inoltre:

- per i documenti personali pagherà le sole spese di rifacimento;
- per le carte valori pagherà il solo valore nominale indicato sulle stesse.

L'**ASSICURATO** acquista il diritto al pagamento dell'intero **INDENNIZZO** purché proceda al rimpiazzo del **CONTENUTO** e/o alla riparazione o ricostruzione del **FABBRICATO** entro 12 mesi dalla data del **SINISTRO**, nello stesso luogo o in altra località sempreché non ne derivi aggravio alla **SOCIETÀ**.

Se ciò non avviene, la **SOCIETÀ** limita l'**INDENNIZZO** al valore delle cose al momento del **SINISTRO** al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante.

Le spese di demolizione, sgombero, trasporto e smaltimento dei residui del **SINISTRO** devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra.

In nessun caso verrà indennizzato per il **FABBRICATO** e/o **CONTENUTO** un importo superiore al doppio del valore che aveva al momento del **SINISTRO**.

7 FORMA A VALORE INTERO - TOLLERANZA IN CASO DI ASSICURAZIONE PARZIALE

Se al momento del **SINISTRO** la somma assicurata per il **FABBRICATO** o per il rischio locativo risulta inferiore al costo di ricostruzione a nuovo, escluso il valore dell'area, e per il **CONTENUTO** al valore di rimpiazzo, la **SOCIETÀ** risponde dei danni nel rapporto esistente tra i due suddetti importi. Tuttavia, se al momento del **SINISTRO**, i valori di esistenza stimati non superano di oltre il 10% la somma assicurata, non si darà luogo all'applicazione della regola proporzionale.

8 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al **SINISTRO** non si evidenzia nessuno dei casi di dolo previsti all'articolo 4.1 "Esclusioni forma Classic" lettera j) o all'articolo 4.2 "Esclusioni forma Elite" punto 4 del capitolo "OGGETTO DEL CONTRATTO", la **SOCIETÀ** provvede al pagamento dell'**INDENNIZZO** entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Nel caso in cui il **RISCHIO** relativo alla presente **POLIZZA** sia ripartito fra più imprese di assicurazione (c.d. coassicurazione), ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota, quale risulta dalla **POLIZZA**, esclusa ogni responsabilità solidale.

9 ANTICIPO INDENNIZZO

L'**ASSICURATO** ha diritto di ottenere, prima della liquidazione, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, se non sono sorte contestazioni sull'indennizzabilità del **SINISTRO** o del suo presunto importo e se l'**INDENNIZZO** complessivo è prevedibile in almeno € 20.000.

L'anticipo verrà pagato dalla **SOCIETÀ** dopo 60 giorni dalla data di denuncia del **SINISTRO**, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 250.000, qualunque sia l'ammontare stimato del **SINISTRO**.

10 BUONA FEDE

La mancata comunicazione da parte dell'**ASSICURATO** o del **CONTRAENTE** di circostanze aggravanti il **RISCHIO** non comporteranno decadenza del diritto all'**INDENNIZZO/RISARCIMENTO**, né riduzione dello stesso, se tali omissioni od inesattezze sono avvenute in buona fede.

La **SOCIETÀ** ha peraltro il diritto di percepire la differenza di **PREMIO** corrispondente al maggior **RISCHIO** a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

11 TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la **SOCIETÀ**, salvo diversa pattuizione, non paga l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'**ASSICURATO** deve restituire alla **SOCIETÀ** l'**INDENNIZZO** per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento – se consentita – i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata. Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

12 RINUNCIA ALLA RIVALSA

La **SOCIETÀ** rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso inquilini, parenti, conviventi, ospiti o collaboratori domestici dell'**ASSICURATO**, purché l'**ASSICURATO** non eserciti egli stesso l'azione di rivalsa verso il responsabile medesimo.

Tabella di sintesi degli adempimenti in caso di Sinistro

Cosa fare SUBITO	Cosa fare ENTRO 5 GIORNI	Documenti necessari per la liquidazione del danno
<p>a) Fare quanto è possibile per evitare e diminuire il danno;</p> <p>b) conservare le tracce ed i residui del SINISTRO fino alla liquidazione del danno.</p>	<p>Avvisare del SINISTRO l'Agenzia alla quale è assegnata la POLIZZA, oppure la SOCIETÀ.</p> <p>Se si presume che il SINISTRO è doloso, bisogna:</p> <p>a) denunciare per iscritto all'Autorità di Polizia, indicando il momento d'inizio, la causa presunta del SINISTRO e l'entità approssimativa del danno;</p> <p>b) trasmettere alla SOCIETÀ copia della denuncia fatta all'Autorità di Polizia.</p>	<p>Predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti (es. qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate) e, se richiesto, uno stato particolareggiato delle altre cose esistenti al momento del SINISTRO.</p> <p>Mettere a disposizione della SOCIETÀ o dei periti qualsiasi documento che possa essere richiesto ai fini delle loro indagini (es. registri, conti, fatture).</p>

Appendice normativa

In questa parte sono riportati nel dettaglio gli articoli richiamati nelle Condizioni di Assicurazione.

CODICE CIVILE

Art. 1588 - Perdita e deterioramento della cosa locata

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.

È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.

Art. 1589 - Incendio di cosa assicurata

Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo.

Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore.

Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore.

Art. 1611 - Incendio di casa abitata da più inquilini

Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio, proporzionatamente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.

La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.

Art. 1907 - Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1913 - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 1914 - Obbligo di salvataggio

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se

il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Art. 1917 - Assicurazione della responsabilità civile

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede. Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Art. 2359 - Società controllate e società collegate

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.



Data dell'ultimo aggiornamento del presente documento 01/12/2019



Vittoria
Assicurazioni

Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2
vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione
Sezione I n.1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

PB058165-INC-EDZ-1219 - MULTIRISCHI CASA E FAMIGLIA
SEZIONE INCENDIO